

## **DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

**C(2014)4908**

**del 16.7.2014**

**che stabilisce che lo sgravio dei dazi all'importazione non è giustificato in un caso particolare  
(REM 05/2013)**

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, recante talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera del 3 settembre 2013, pervenuta alla Commissione il 18 settembre 2013, la Repubblica Federale di Germania ha chiesto alla Commissione di stabilire se, ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92, fosse giustificato procedere allo sgravio dei dazi all'importazione nelle circostanze di seguito esposte.
- (2) Tra il 10 dicembre 1999 e il 10 giugno 2002, un'impresa tedesca (in prosieguo il "ricorrente") ha presentato alle autorità doganali tedesche, tramite il proprio rappresentante legale, 51 dichiarazioni d'importazione per l'immissione in libera pratica di tessuti di lino importati dalla Lettonia nell'Unione europea. Il ricorrente ha chiesto all'ufficio doganale competente di

autorizzare l'immissione in libera pratica senza prelevare l'IVA all'importazione, in attesa della rispedizione verso altri Stati membri.

- (3) All'epoca delle operazioni, le importazioni tra la Lettonia e l'Unione europea beneficiavano di un dazio preferenziale o di un regime di esenzione dai dazi in virtù dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra (in prosieguo l'"accordo di associazione")<sup>1</sup>. Per ottenere l'immissione in libera pratica della merce sono stati presentati dei certificati EUR.1. L'ufficio doganale tedesco ha accettato le dichiarazioni e applicato il trattamento tariffario preferenziale (0%).
- (4) A giugno 2002, dopo avere effettuato una missione volta a verificare i certificati di circolazione EUR.1 utilizzati per l'importazione di tessuti di lino dalla Lettonia verso la Danimarca, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha concluso che i certificati in questione non erano registrati nel registro delle dogane e non erano stati rilasciati dalle dogane lettoni, dovendo pertanto essere considerati non validi. Tale constatazione è stata ufficialmente confermata dall'amministrazione doganale lettone nelle lettere del 7 aprile 2003 e del 7 maggio 2003.
- (5) Con lettera dell'11 settembre 2002, l'OLAF ha chiesto agli Stati membri di individuare tutte le importazioni di tessuti di lino provenienti dalla Lettonia, realizzate a partire dal 1° gennaio 2000, che avessero diritto al trattamento preferenziale. L'OLAF ha anche invitato gli Stati membri a trasmettere alle autorità doganali lettoni, ai fini della verifica, i certificati EUR.1 che non figuravano nell'elenco dei certificati rilasciati correttamente.
- (6) Dato che i certificati di circolazione EUR.1 utilizzati dal ricorrente non risultavano nell'elenco, sono state trasmesse alle autorità doganali lettoni due richieste di controllo a posteriori per tali documenti. Nelle lettere del 7 aprile e del 7 maggio 2003 indirizzate alle autorità tedesche, l'amministrazione doganale lettone ha dichiarato di non avere emesso i certificati, che non risultavano registrati nel registro doganale dei certificati e, quindi, dovevano essere considerati non validi. A tergo delle copie dei certificati di circolazione, l'amministrazione doganale lettone ha confermato, in ogni caso, che i certificati non rispettavano il requisito di autenticità.
- (7) Di conseguenza, il 3 luglio 2003, le autorità doganali tedesche hanno emesso un avviso di recupero dei dazi all'importazione per un importo di XXXXX EUR, relativo alle importazioni di tessuti di lino realizzate tra il 10 dicembre 1999 e il 10 giugno 2002.

---

<sup>1</sup> GU L 26 del 2.2.1998, p. 1.

- (8) Il 30 settembre 2003, il ricorrente ha presentato alle autorità doganali tedesche un ricorso contro tale avviso, ai sensi dell'articolo 243 del codice doganale e, allo stesso tempo, ha presentato una richiesta di sgravio ai sensi dell'articolo 239 del codice doganale comunitario.
- (9) In risposta all'obiezione del ricorrente, le autorità doganali tedesche hanno emesso nuovi avvisi di rettifica che riducevano l'importo dovuto a XXXXX EUR, perché il valore in dogana attribuito alla merce all'atto dell'importazione era troppo elevato e perché il termine di tre anni stabilito per la notifica del debito era scaduto per una parte delle operazioni.
- (10) La procura di Monaco ha avviato un'inchiesta per frode fiscale nei confronti dei due direttori esecutivi dell'impresa del ricorrente. I procedimenti avviati nei confronti di uno dei direttori esecutivi sono stati archiviati. In seguito, nel 2009, il tribunale regionale ha rifiutato di avviare un procedimento principale nei confronti del secondo direttore esecutivo perché non poteva stabilire con certezza se i certificati EUR.1 presentati per le operazioni in questione negli anni dal 1999 al 2002 fossero effettivamente dei falsi e perché l'amministrazione doganale lettone avrebbe potuto avere commesso delle irregolarità.
- (11) Con decisione del 28 novembre 2012, il tribunale delle finanze di Monaco ha reputato che la questione dello sgravio dei dazi all'importazione applicati al ricorrente per le importazioni di tessuti di lino provenienti dalla Lettonia, per un importo di XXXXX EUR, dovesse essere esaminata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 239 del codice doganale comunitario.
- (12) Secondo il tribunale, alcuni elementi indicavano che i funzionari doganali lettone avevano intenzionalmente proceduto all'emissione irregolare dei certificati di circolazione EUR.1 presentati dal ricorrente e che la Commissione non era stata in grado di controllare in modo adeguato se la Lettonia rispettasse l'accordo di associazione. Il tribunale delle finanze ha sollevato dubbi in merito all'affidabilità dei controlli svolti dall'amministrazione doganale lettone nel periodo delle importazioni in esame e sul fatto che la registrazione dei certificati preferenziali nei registri potesse essere una base valida per determinare se i documenti fossero autentici.
- (13) Il tribunale tedesco delle finanze ha rilevato che la Commissione aveva omesso di informare gli importatori dei problemi riguardanti l'amministrazione doganale lettone, non pubblicando, nello specifico, nessun avviso. Secondo il tribunale spettava alla Commissione anche esaminare il modo in cui venivano svolti i controlli a posteriori in Lettonia e il modo in cui veniva tenuto il registro. Sarebbe stato, pertanto, opportuno che l'OLAF conducesse un'altra missione o adottasse ulteriori misure per comprendere appieno le ragioni dell'emissione irregolare, in Lettonia, di certificati preferenziali per i tessuti di lino, considerato che la

missione condotta dall'OLAF nel 2002 non riguardava direttamente le importazioni del ricorrente.

- (14) Il tribunale delle finanze ha riconosciuto che era possibile che i tessuti di lino importati dal ricorrente non fossero stati fabbricati in Lettonia e, quindi, non avessero diritto al trattamento preferenziale. A suo parere, il ricorrente non ha commesso alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta, dato che i procedimenti avviati nei confronti del primo e del secondo direttore esecutivo dell'impresa sono stati archiviati o abbandonati.
- (15) A seguito della decisione del tribunale delle finanze, il Ministero federale delle finanze tedesco, con lettera del 27 maggio 2013, ha dato al ricorrente l'opportunità di presentare una dichiarazione di consenso a corredo della bozza di relazione diretta alla Commissione, o di formulare le proprie osservazioni, conformemente all'articolo 905, paragrafo 3, prima frase del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993. Con lettera del 28 agosto 2013, il ricorrente ha presentato le proprie osservazioni al Ministero federale delle finanze, conformemente all'articolo 905, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993. In tale contesto ha spiegato nuovamente di ritenere che si configuri una "situazione particolare", derivante dalla colpa grave delle autorità doganali lettoni, nonché dalle gravi inadempienze della Commissione europea e delle autorità doganali tedesche.
- (16) L'amministrazione doganale tedesca ha respinto la richiesta di sgravio del ricorrente ai sensi dell'articolo 239 del codice doganale comunitario.
- (17) La causa dinanzi al tribunale delle finanze di Monaco è stata sospesa in attesa della pronuncia della Commissione europea sulla richiesta di sgravio dei dazi all'importazione del ricorrente.
- (18) Prima di adottare la sua decisione finale, la Commissione, nel rispetto dei diritti della difesa e conformemente all'articolo 906 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93, ha invitato il ricorrente, con lettera del 14 marzo 2014, a presentare le proprie osservazioni su ogni questione di fatto o di diritto suscettibile, a suo avviso, di portare al respingimento della richiesta.
- (19) Con lettera del 31 marzo 2014, pervenuta alla Commissione l'11 aprile 2014, il ricorrente ha espresso la propria posizione sulle obiezioni della Commissione.
- (20) Il ricorrente ha dichiarato di avere concluso i suoi contratti di vendita secondo la normale prassi commerciale, che la merce veniva fornita con tutti i consueti documenti (fattura, polizza di carico), compresi i certificati EUR.1 timbrati e firmati, e che la necessità che la merce fosse scortata da un certificato EUR.1 era prevista dai contratti. Il ricorrente ha anche affermato che

non aveva nessuna ragione di pensare che i tessuti di lino acquistati non fossero fabbricati in Lettonia e non soddisfacessero il requisito dell'origine previsto nell'accordo di associazione, dato che la Lettonia era tradizionalmente un grosso produttore di tessuti di lino nel periodo in questione. Il ricorrente ha affermato che non poteva rilevare nessuna irregolarità nell'emissione dei certificati EUR.1, applicando la normale diligenza propria delle pratiche commerciali.

- (21) L'affermazione del ricorrente secondo cui le conclusioni di un tribunale nazionale sono vincolanti per la Commissione non può essere accolta, poiché è contraria al parere della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE). Al contrario, la CGUE ha dichiarato che i tribunali nazionali sono vincolati dalle decisioni della Commissione rivolte agli Stati membri e che devono evitare di adottare decisioni che siano in contrasto con una decisione della Commissione<sup>2</sup>.
- (22) Conformemente all'articolo 907 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, quando la Commissione comunica a chi richiede lo sgravio le ragioni per cui intende respingere la richiesta, il termine di nove mesi entro cui deve intervenire la decisione della Commissione viene prorogato di un mese.
- (23) Conformemente all'articolo 907 del regolamento (CEE) n. 2454/93, un gruppo di esperti composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri si è riunito l'8 maggio 2014 nell'ambito del comitato del codice doganale, sezione "obbligazione doganale e garanzie", al fine di esaminare il caso in questione.
- (24) Al fine di stabilire se gli elementi di fatto configurino una situazione particolare ai sensi della citata norma, la Commissione deve soppesare l'interesse della Comunità ad assicurare il rispetto delle disposizioni doganali, da un lato, e l'interesse dell'operatore economico in buona fede a non subire danni che vadano oltre il normale rischio commerciale, dall'altro<sup>3</sup>.
- (25) In base all'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92, si può procedere al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione in situazioni diverse da quelle previste agli articoli 236, 237 e 238 di detto regolamento quando vengono soddisfatte due condizioni: a) si è in presenza di una situazione particolare; b) la situazione deriva da circostanze che non implicano alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte dell'interessato. Tali condizioni sono cumulative<sup>4</sup>.
- (26) La Corte di Giustizia dell'Unione europea ha stabilito che l'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio costituisce una clausola generale di equità e che l'esistenza di

---

<sup>2</sup> Causa C-375/07, Heuschen & Schrouff, punti da 64 a 66 e 70.

<sup>3</sup> Causa T-330/99, Rotermund.

<sup>4</sup> Causa C-86/97, Trans-Ex-Import/Hauptzollamt Potsdam, 25.2.1999, punto 22.

una situazione particolare si configura quando dalle circostanze del caso risulta che il debitore si trova in una situazione eccezionale nei confronti degli altri operatori che esercitano la stessa attività e che, in assenza di tali circostanze, egli non avrebbe subito il pregiudizio arrecato dalla contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali<sup>5</sup>.

- (27) Affinché un errore dia luogo ad una situazione particolare, deve derivare da un comportamento attivo delle stesse autorità doganali.
- (28) In occasione di una missione condotta a giugno 2002, l'OLAF ha constatato che i certificati EUR.1 non erano registrati nei registri ufficiali delle autorità doganali lettoni e che le firme apposte sui certificati non erano quelle dei funzionari che avrebbero dovuto firmarli. Secondo l'OLAF, i documenti erano palesemente falsi o falsificati. Per quanto riguarda le impronte dei timbri, sebbene le analisi degli esperti dell'ufficio investigativo delle dogane tedesco abbiano evidenziato che su un totale di dodici certificati di circolazione EUR.1 trasmessi, nove recavano un'immagine del timbro delle dogane lettoni, gli accertamenti tecnico-legali effettuati dall'ufficio investigativo delle dogane tedesco non hanno portato ad una conclusione definitiva.
- (29) Secondo l'amministrazione doganale tedesca, nella corrispondenza tra l'OLAF e l'esperto tecnico-legale, l'opinione prevalente di quest'ultimo era che i documenti fossero dei falsi accuratamente preparati. Inoltre, le autorità lettoni hanno chiaramente indicato che la firma era stata falsificata e che il funzionario doganale interessato continuava a lavorare alle dogane lettoni, non essendogli stata mossa alcuna contestazione in ordine alla condotta professionale.
- (30) Nelle lettere trasmesse al centro tedesco di verifica dell'origine, le autorità doganali lettoni hanno concluso che i certificati EUR.1 dovevano essere giudicati non validi e che erano stati firmati dal vice-direttore, il quale successivamente è stato riconosciuto colpevole di diversi illeciti amministrativi, ma senza collegamento diretto con il caso in esame. Peraltro, sul retro delle copie dei certificati di circolazione EUR.1 inviati in Lettonia per un controllo a posteriori vi era la firma di un funzionario diverso.
- (31) Inoltre, conformemente al protocollo 1A, articolo 20, paragrafo 5 dell'accordo di associazione con la Lettonia, ai fini del controllo a posteriori dei certificati di origine o delle licenze di esportazione, le copie di questi certificati e i relativi documenti di esportazione devono essere conservati almeno per due anni dalle autorità competenti della Lettonia. L'assenza di questi documenti suffraga ulteriormente la tesi secondo cui le autorità doganali lettoni non hanno emesso i certificati EUR.1.

---

<sup>5</sup> Si vedano le cause C-204/07, C.A.S./Commissione, punto 82; C-230/06, Militzer & Münch, punto 50 (si veda anche, in tal senso, la causa C-86/97, Trans-Ex-Import, punti 21 e 22, e la causa C-61/98, De Haan, punti 52 e 53).

- (32) Secondo la giurisprudenza della CGUE, il coinvolgimento attivo e consapevole di funzionari doganali nella realizzazione della frode costituisce una situazione particolare ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio. Come ha ribadito la CGUE<sup>6</sup>, solo gli errori imputabili ad un comportamento attivo delle autorità competenti danno diritto al non recupero a posteriori dei dazi doganali. L'incapacità di provare un tale coinvolgimento da parte delle autorità doganali lettoni impedisce alla Commissione di concludere che il comportamento delle autorità lettoni sia stato di natura tale da configurare una situazione particolare.
- (33) Nel caso in cui i certificati EUR.1 non siano stati rilasciati dalle autorità lettoni, la possibilità che i documenti si rivelino, in un secondo tempo, falsificati o inesatti fa parte dei rischi professionali e commerciali dell'operatore e non può configurare una situazione particolare<sup>7</sup>. Infatti, secondo giurisprudenza costante, la presentazione, anche in buona fede, di documenti che risultino, in un secondo tempo, falsificati o inesatti non può configurare di per sé una situazione particolare che giustifichi lo sgravio o il rimborso dei dazi all'importazione<sup>8</sup>.
- (34) Se la prova è, in linea di principio, fornita dal certificato EUR.1, il debitore non può fondare il suo legittimo affidamento nella validità del certificato sul fatto che esso sia stato inizialmente accettato dalle autorità doganali di uno Stato membro, dato che questa prima accettazione non osta all'esercizio di controlli successivi<sup>9</sup>.
- (35) Il dichiarante è responsabile del contenuto dei documenti presentati alle autorità doganali<sup>10</sup>. Questa responsabilità comporta anche l'assunzione delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalle azioni scorrette delle sue controparti, che non devono essere sostenute dall'Unione europea<sup>11</sup>.
- (36) Per quanto riguarda il comportamento della Commissione, né l'accordo di associazione né qualunque altra normativa applicabile fanno sorgere in capo alla Commissione l'obbligo giuridico esplicito di controllare il rispetto delle disposizioni che regolano i regimi preferenziali e di emettere segnalazioni specifiche<sup>12</sup>. La CGUE ha confermato che la mancata emissione di un avviso agli importatori non è costitutiva di errore da parte della Commissione, anche dopo una missione dell'OLAF<sup>13</sup>.

---

<sup>6</sup> Cause C-348/89, Mecanarte, punto 23 e C-204/94, Faroe Seafood, punto 91.

<sup>7</sup> Causa T-290/97, Mehibas, punto 83.

<sup>8</sup> Causa T-42/96, Eyckeler & Malt, punto 162.

<sup>9</sup> Causa C-204/94, Faroe Seafood, punto 93; causa T-191/09, Hit Trading, punto 99.

<sup>10</sup> Causa T-42/96, Eyckeler & Malt, punto 162.

<sup>11</sup> Causa C-97/95, Pascoal e Filhos, punto 55.

<sup>12</sup> Causa T-191/09, Hit Trading, punti da 79 a 80.

<sup>13</sup> Cause T-191/09, Hit Trading, punti da 80 a 82, e T-205/99, Hyper, punto 126.

- (37) La Commissione è chiamata a pubblicare un avviso solo se, dopo aver valutato il problema, ha seri dubbi sulla regolarità di un gran numero di esportazioni realizzate nell'ambito di un sistema di preferenze. Non esiste un obbligo di pubblicare l'avviso nella forma invocata dal ricorrente e l'esistenza del caso in cui è coinvolto il ricorrente non rappresenta una ragione sufficiente per la pubblicazione di un tale avviso da parte della Commissione. Inoltre, la Commissione non era tenuta ad organizzare una missione specifica se riteneva di disporre di tutte le informazioni per valutare la situazione.
- (38) La Commissione ha rispettato tutti gli obblighi generali di vigilanza che le incombono in virtù dell'accordo di associazione, conducendo controlli annuali, i cui risultati sono stati pubblicati nelle relazioni citate nel presente documento. Essa ha operato attivamente per ridurre i problemi riscontrati in Lettonia. Non era, tuttavia, tenuta a verificare che tutte le importazioni provenienti dalla Lettonia rispettassero le norme relative ai regimi preferenziali. Il protocollo 1A, articolo 20, paragrafo 4, secondo comma, dell'accordo di associazione con la Lettonia dispone che se tali controlli fanno emergere che sono state sistematicamente commesse irregolarità nell'utilizzo delle dichiarazioni di origine, la Comunità può sottoporre le importazioni dei prodotti in questione alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, di tale protocollo. Il fatto che tale disposizione non sia stata applicata indica che le irregolarità commesse nell'utilizzo delle dichiarazioni d'origine non erano significative e non giustificano l'adozione di misure particolari da parte della Commissione, in particolare la pubblicazione di un avviso.
- (39) Per quanto riguarda le relazioni periodiche della Commissione sui progressi realizzati dalla Lettonia sulla via dell'adesione, esse non possono essere prese in considerazione a sostegno di una presunzione generale di colpa in capo al paese in questione. Inoltre, esse non specificano in quale misura la corruzione abbia inciso sull'applicazione delle regole preferenziali.
- (40) Relativamente all'affermazione del tribunale delle finanze secondo cui vi era motivo di ritenere che la Commissione non avesse richiesto una quantità sufficiente di campioni di timbri doganali ai sensi dell'articolo 29 del protocollo n. 3, il tribunale non tiene conto del fatto che lo scambio di corrispondenza tra l'ufficio investigativo doganale e la Commissione non riguarda la comunicazione delle impronte dei timbri in base al citato articolo, ma la comunicazione delle impronte originali, per un'analisi tecnica della colorazione e delle caratteristiche di stampa, ai fini di un'indagine penale sull'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1. Poiché nulla indica che le autorità doganali lettoni non abbiano informato regolarmente la Commissione in merito alle impronte dei timbri utilizzati ai sensi dell'articolo

29 del protocollo n. 3, la Commissione non aveva alcuna ragione di chiedere ulteriori impronte.

- (41) Di conseguenza, non si può ritenere che il comportamento della Commissione abbia prodotto una situazione particolare.
- (42) Sebbene il comportamento dell'amministrazione doganale tedesca non sia stato messo in discussione dalla decisione del tribunale delle finanze, il ricorrente ha considerato che avesse dato luogo ad una situazione particolare. Secondo le informazioni disponibili nel dossier, le autorità doganali tedesche hanno dato prova di diligenza e hanno svolto un ruolo attivo al fine di individuare le violazioni della normativa vigente.
- (43) La Commissione ritiene che gli inadempimenti delle autorità lettone non siano stati provati e, di conseguenza, le argomentazioni formulate dal ricorrente sulla base di questa ipotesi sono respinte. Si tratta in particolare delle accuse di negligenza nella valutazione delle lettere dell'amministrazione doganale lettone e del presunto coinvolgimento delle autorità lettone nell'emissione dei certificati EUR.1 irregolari.
- (44) Autorizzare importazioni che violano la normativa vigente unicamente perché le autorità le hanno accettate, anche in quelle condizioni, significherebbe ammettere una negligenza che incoraggerebbe gli operatori a trarre profitto dagli errori delle autorità doganali<sup>14</sup>.
- (45) Considerando quanto sopra, la Commissione ha ritenuto che la richiesta di sgravio non fosse giustificata, perché il ricorrente non aveva dimostrato l'esistenza di una situazione particolare ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92.
- (46) Tenuto conto della natura cumulativa delle condizioni di cui all'articolo 239, la Commissione non è tenuta ad esaminare la seconda condizione relativa all'assenza di manovra fraudolenta e negligenza manifesta da parte del ricorrente<sup>15</sup>. Ciononostante, la Commissione ha valutato tutti i fatti ed elementi della situazione che le è stata sottoposta.
- (47) Da giurisprudenza costante risulta che per esaminare la condizione dell'assenza di manovra fraudolenta o negligenza manifesta occorre tenere conto, in particolare, della complessità della legislazione, dell'esperienza dell'interessato e della diligenza di cui ha dato prova<sup>16</sup>.
- (48) L'esperienza professionale e la diligenza dell'operatore, tuttavia, sono solamente criteri di valutazione, sulla base dei quali la Commissione deve valutare in concreto se il comportamento dell'operatore economico sia stato o meno manifestamente negligente<sup>17</sup>. Infatti la Commissione è tenuta ad individuare, nel quadro della sua analisi, le azioni od

---

<sup>14</sup> Causa C-38/07, Heuschen & Schrouff, punto 64.

<sup>15</sup> Causa T-290/97, Mehibas, punto 88.

<sup>16</sup> Causa C-38/07, Heuschen & Schrouff, punto 19.

<sup>17</sup> Causa C-48/98, Söhl & Söhlke, punto 59.

omissioni concrete del ricorrente che, prese singolarmente o nel loro insieme, costituiscono una negligenza manifesta, in particolare alla luce dei criteri già citati.

- (49) Per quanto riguarda la complessità della legislazione, le norme in questione non possono essere giudicate complesse, essendo chiaramente specificate al titolo III (Libera circolazione delle merci) dell'accordo di associazione. Tali disposizioni sono facili da comprendere, anche per un operatore inesperto. Inoltre, quando una norma viene pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, costituisce il solo diritto positivo in materia, diritto che nessuno può ignorare<sup>18</sup>. Di conseguenza, il ricorrente non può affermare in buona fede che la normativa fosse poco chiara o inaccessibile. Inoltre, il ricorrente è considerato un operatore esperto.
- (50) Per quanto riguarda la diligenza del ricorrente, è importante sottolineare che spetta a quest'ultimo, nel momento in cui abbia dubbi sul regime applicabile, dalla cui inosservanza possa sorgere un'obbligazione doganale, informarsi e cercare ogni possibile chiarimento per non contravvenire alle disposizioni in materia<sup>19</sup>.
- (51) Anche se le azioni avviate per falsificazione di certificati contro i due direttori esecutivi del ricorrente sono state archiviate o abbandonate, questo elemento costituisce solo una parte delle considerazioni di cui bisogna tenere conto nel valutare la buona fede del ricorrente. L'assenza di condanna penale non implica automaticamente il riconoscimento della buona fede o l'assenza di manovra fraudolenta o negligenza manifesta.
- (52) Il fatto che le merci importate non fossero ammissibili al trattamento preferenziale e che il ricorrente tenti di beneficiare di un trattamento preferenziale per merci che non soddisfano i criteri necessari e che sono fabbricate in un altro paese, quando si presume che l'operatore disponga di questa informazione, indica non solo che il ricorrente non ha dato prova di diligenza assicurandosi che la merce potesse beneficiare del trattamento preferenziale accordato nell'ambito dell'accordo di associazione, ma anche che non ha agito in buona fede.
- (53) Alla riunione del gruppo di esperti che si è tenuta l'8 maggio 2014 nell'ambito del comitato del codice doganale, sezione "obbligazione doganale e garanzie", durante la quale è stato esaminato il presente caso, la Lettonia ha dichiarato che, oltre al fatto che i certificati EUR.1 erano falsificati e non erano stati emessi dalle dogane lettoni, la stessa merce non era originaria della Lettonia. Al contrario, solidi elementi (ad esempio il fatto che il viaggio sia stato effettuato in più tappe, solo per nascondere l'origine reale della merce e per utilizzare documenti di trasporto emessi in Lettonia per certificare fraudolentemente che la merce era di origine lettone) indicavano che i tessuti di lino non erano stati fabbricati in Lettonia, ma provenivano da Lituania, Russia o Cina.

---

<sup>18</sup> Causa C-161/88, Binder, punto 19.

<sup>19</sup> Cause C-48/98, Söhl & Söhlke, punto 58 e C-38/07, Heuschen & Schrouff, punto 59.

- (54) Secondo la CGUE, quando il controllo non conferma l'origine della merce, questa è di origine sconosciuta e la riscossione dei dazi è una conseguenza normale<sup>20</sup>. Essa inoltre ha ricordato che l'onere della prova dell'origine ricade sull'importatore<sup>21</sup>. Il ricorrente conosceva o avrebbe potuto conoscere l'origine reale della merce.
- (55) Pertanto la Commissione conclude che neppure la condizione relativa all'assenza di manovra fraudolenta o negligenza manifesta è soddisfatta.
- (56) Sulla base di questa valutazione, la Commissione ritiene che lo sgravio dei dazi per un importo di XXXXX EUR non sia giustificato ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Lo sgravio dei dazi all'importazione per un importo di XXXXX EUR oggetto della domanda della Repubblica Federale di Germania del 3 settembre 2013 per le importazioni realizzate tra il 10 dicembre 1999 e il 10 giugno 2002 non è giustificato.

*Articolo 2*

La Repubblica Federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16.7.2014

*Per la Commissione*  
*Algirdas ŠEMETA*  
*Membro della Commissione*

---

<sup>20</sup> Causa C-409/10, Afasia Knits, punti 44 e 45.

<sup>21</sup> Causa C-409/10, Afasia Knits, punti 54 e 55.